



Una nuova reciprocità tra città e campagna
*Il paesaggio è una opportunità, la cui tutela
deve essere condivisa tra amministratori pubblici
e imprese vitivinicole*



Indice

Premessa

Il DDL per la valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo

Proposta operativa

Articolato esemplificativo

Il contributo delle Città del Vino

L'intervento del Presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino a Urban Promo 2012

Premessa

Diceva Pier Paolo Pasolini che quando il Paese perderà i contadini, perderà la propria storia. Diceva Andrea Zanzotto che un bel paesaggio una volta distrutto non torna più. Con queste due citazioni, evocate la prima da Carlo Petrini (Presidente di Slow Food) e la seconda da Sergio Rizzo (giornalista del Corriere della Sera) nel corso del Convegno organizzato dal Mipaaf il luglio scorso su *“Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione”*, la discussione sull’(ab)uso del suolo viene riportata ad uno dei suoi cardini fondamentali: il **ruolo dell’agricoltura nella costruzione dell’identità locale e del paesaggio**, cioè di un mondo rurale ricco di risorse che non può essere lasciato in balia di logiche puramente economiche.

Un tema da sempre assai caro all’Associazione Città del Vino, che dà atto al Ministro Catania del suo tentativo - il primo di un Ministro dell’Agricoltura italiano, un ministro tecnico fra l’altro - di porre per la prima volta al centro dell’attenzione il problema del consumo di suolo che erode le capacità produttive dell’Italia. Il **“Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo”** - portato a settembre in Consiglio dei Ministri e che lo stesso Catania ha definito “aperto” invitando regioni, enti locali e associazioni di categoria a contribuire ad un testo condiviso - ha avuto il merito di mettere **un tetto alle superfici sottraibili all’agricoltura**, tenendo conto anche di alcuni dati significativi secondo i quali in Italia si cementificano ogni giorno 100 ettari di superficie libera e negli ultimi decenni abbiamo perso 5 milioni di ettari (un terzo a causa della cementificazione, il resto per l’abbandono spontaneo dei campi da parte degli agricoltori).

Le Città del Vino non possono, dunque, non valutare positivamente una disciplina finalizzata ad impedire che il suolo venga eccessivamente eroso, impermeabilizzato e consumato, con conseguenze fortemente impattanti e negative in termini sociali, ambientali e per le imprese, ma il testo è da emendare in molte sue parti e quindi, meglio, meritevole di una completa riformulazione. Prevede infatti passaggi piuttosto “forti”, destinati a far discutere, come il congelamento della destinazione d’uso per i terreni che hanno avuto un aiuto comunitario e l’abrogazione della norma che consente ai Comuni di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti, nonché alcune imprecisioni che stimolano una necessaria riflessione.

Il DDL per la valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo

È una legge che proviene dal settore agricolo, ha nel titolo “valorizzazione delle aree agricole”, ma non si occupa di agricoltura, se non indirettamente. Parla di quote permesse di consumo di suolo mentre sarebbe più corretto, anche secondo le indicazioni di sostenibilità dell’Unione Europea, parlare di tutela del suolo e di obiettivi di riduzione del consumo di suolo. In realtà detta regole per l’edificazione e per l’espansione urbana, fa riferimento agli strumenti urbanistici. È, insomma, una legge urbanistica.

Per la prima volta si intende **regolare la città a partire dalle esigenze della campagna**. Questo non può che farci piacere, visto che fin dal 1996 andiamo scrivendo contro l’urbanistica tradizionale (e ormai possiamo dire senz’altro “vecchia”) incapace di riconoscere la campagna come titolare di valori specifici e diversi dalla candidatura a divenire - prima o poi - città anch’essa. L’urbanistica, per intenderci, che chiamava la campagna “aree extraurbane”, incapace di riconoscerne la complessità e l’essenzialità per produrre le condizioni della vita umana. L’urbanistica che maldestramente applicava alla campagna le categorie culturali, le procedure e gli strumenti messi a punto per la città.

Tornando al DDL, se le intenzioni sono buone e condivisibili, il testo è largamente da migliorare, a cominciare dallo stabilire il principio che **il suolo agrario è una risorsa collettiva strategica** destinata a garantire la sicurezza e la sovranità alimentare, idrica e – in prospettiva – anche energetica del Paese e pertanto non è disponibile per altri usi. Laddove forse si confonde il fine con il mezzo (il consumo di suolo è, appunto, un “mezzo”, mentre il “fine” sono la sovranità alimentare, la sicurezza del suolo ed alimentare, le produzioni d'eccellenza...), andrebbe subito messo in evidenza che la legge riconosce il territorio non più e non solo come “bene pubblico” (che lo stato, le regioni e gli enti locali possono vendere per far cassa, come sta avvenendo per molti beni demaniali), quanto piuttosto come **“bene comune”**, che non può essere venduto né usucapito, con un pensiero al ruolo innovativo che gli usi civici - i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque - potrebbero svolgere nella riqualificazione dei territori rurali.

Il suolo agrario, poi, non può essere quello definito tale dagli strumenti urbanistici, perché questi possono sempre variare: il suolo agrario è il suolo coltivato o suscettibile di coltivazione. Dunque il primo passo sarebbe tracciare rapidamente una mappa nazionale del suolo agrario.

L'obiettivo della legge **non dovrebbe essere quello di contingentarne il consumo, ma di arrestarlo**. Non decidere anno per anno quanto altro suolo agrario posso distruggere, ma smettere di distruggerlo e trovare per la città altre vie di sviluppo nella sostituzione edilizia e urbanistica, nella riqualificazione, nella densificazione, a condizione che questa non si riduca a eliminare gli standard e a costruire nei cortili.

Sarebbe forse meglio ed opportuno specificare che **“i terreni agricoli sono inedificabili, salvo le esigenze, e solo queste, dell'agricoltura”**, introducendo il divieto di passare i terreni agricoli dal NCT al NCEU salvo l'impossibilità tecnica per i Comuni di soddisfare nuovi e dimostrati fabbisogni edilizi e infrastrutturali riutilizzando aree ed edifici abbandonati, compresi nel perimetro dei centri abitati. In questo senso sarebbe salvaguardato davvero l'uso agricolo del suolo e consentiti solo gli interventi relativi all'agricoltura, perché se vogliamo che i giovani ritornino all'agricoltura e nascano nuove imprese ci sarà comunque bisogno di nuove infrastrutture.

E' inoltre importante che l'indicazione delle attività agricole, cui è condizionata la possibilità di realizzare gli “interventi strumentali” durante la vigenza del divieto di mutamento di destinazione, **tenga conto della nuova definizione di cui all'articolo 2135 del Codice Civile** che consente all'imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o allevamento di animali, anche la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali. Inoltre, è considerata agricola per connessione anche l'attività di fornitura di beni o servizi, effettuata dall'imprenditore agricolo, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'esercizio della propria attività.

Le modalità di determinazione dei limiti al consumo di superficie agricola per fini edificatori, regolate con un'impostazione a cascata dal livello statale fino a quello comunale, suscitano perplessità in merito alle **diverse competenze istituzionali coinvolte**, a partire dal mancato riconoscimento del **ruolo di coordinamento sui temi della pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell'ambiente che le Province possono svolgere** - soprattutto alla luce delle funzioni fondamentali recentemente riconosciute dal DL 95/2012 - fino al mancato inserimento, all'interno del Comitato che svolgerà la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli, del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, che ha invece competenza sul paesaggio, oltre ad una rappresentanza dell'UPI e dell'ANCI.

Ma soprattutto va considerato come, alla luce delle diverse caratteristiche geografiche, produttive e ambientali che si riscontrano all'interno del territorio della Regione e talvolta anche all'interno del territorio della singola Provincia, la dimensione ottimale alla quale trattare la limitazione del consumo di suolo debba essere quella provinciale (naturalmente sulla base di obiettivi e criteri decisi dalla Regione) con il **coinvolgimento cooperativo dei Comuni**.

Le misure di incentivazione previste per Comuni e Province che procedano al **recupero dei nuclei abitati rurali - ma andrebbero aggiunti anche i centri storici urbani** - sono naturalmente opportune, ma se non si mantiene l'esistente (uffici postali, viabilità, servizi urbani, ecc.) quale qualità della vita si intende garantire alle campagne? E con quali strumenti (e risorse) gli enti locali potranno attuare l'obiettivo? Già un anno fa, nel formulare le sue osservazioni alla proposta di legge sui Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti o compresi nelle aree naturali protette (*"Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"*, approvato dalla Camera dei deputati il 5 aprile 2011 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2011), l'**Associazione delle Città del Vino suggerì di conferire poteri straordinari ai Comuni in materia di esproprio** promuovendo l'utilizzazione di forme e di procedure di attuazione e di gestione diretta degli interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali. A questo proposito, vale la pena ricordare che manca una legge sui suoli che nessuno ricorda più.

Altro punto dolente è la **mancata individuazione delle risorse** che dovrebbero sopperire al **divieto di utilizzare i proventi dell'edilizia per il finanziamento delle spese correnti** con abrogazione della norma (peraltro autorizzata da Tremonti in virtù dei minori trasferimenti statali verso i Comuni) che consente alle amministrazioni locali di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per "fare cassa". Ripristinare la funzione originaria degli oneri d'urbanizzazione, vietando di usarli per la spesa corrente, è senz'altro corretto ed efficace, ma con che cosa saranno sostituiti? Federalismo e autonomia fiscale degli enti locali rappresenterebbero la vera riforma, ma anche nell'ipotesi in cui continuasse a prevalere il centralismo statale sarebbe senza dubbio necessario adottare un **diverso modo di computare i trasferimenti statali** - oggi quasi esclusivamente basato sull'entità della popolazione - dando alle aree rurali, al territorio (inteso come agricoltura, ambiente, paesaggio) e alla sua qualità una preminenza rispetto alla quantità degli abitanti (più case, più abitanti, più risorse...). I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione andrebbero, inoltre, **destinati anche alla sistemazione delle aree periurbane delle città** e ad iniziative legate alla promozione della "prossimità" delle produzioni agricole. Non si può alimentare il conflitto, ma al contrario incentivare una nuova intesa **per una maggiore integrazione e reciprocità tra città e campagna**.

Da decenni ai Comuni si addossano nuove funzioni e si sottraggono risorse, mettendo in sofferenza proprio il livello amministrativo con più lunga e consolidata tradizione e più vicino al cittadino. È giusto affrancare i Comuni dalla "schiavitù del mattone", ma nel quadro di una seria, **completa e non più differibile riforma della finanza locale**, che assicuri ai Comuni entrate certe e sufficienti. Riforma di cui deve far parte una seria revisione del patto di stabilità, che nella crisi attuale è un ulteriore e grave fattore recessivo e non distingue tra enti "virtuosi" e enti "spendaccioni".

Intanto, si potrebbe distinguere tra attività edilizia che consuma nuovo suolo, inasprendo gli oneri e vietando di usarli per la spesa corrente, e **attività che riqualifica i tessuti urbani esistenti** - degradati e non - permettendo di usare per la spesa corrente una parte degli oneri, ed anche qui opportunamente distinguendo tra urbanizzazione primaria e secondaria. Ma in ogni caso sostituendo le risorse tagliate con altre di diversa provenienza, ma di importo almeno pari.

Per recuperare la cultura del progetto agro-paesaggistico e far sì che i nuovi vigneti siano, insieme, agronomicamente validi, efficienti nella difesa idrogeologica e belli, occorre sostenere, anche

economicamente, la pianificazione comunale affinché renda concreto l'equilibrio tra validità agronomica e qualità paesaggistica. Occorre **ridefinire il confine tra città e campagna, valorizzare la prossimità tra agricoltura, viticoltura e borghi antichi ma anche nuove cantine** progettate sempre più con l'obiettivo della integrazione tra struttura produttiva e paesaggio circostante. I Comuni aderenti alle Città del Vino, e in particolare quelli che si sono dotati o intendono dotarsi di strumentazione urbanistica coerente con i principi del Piano Regolatore delle Città del Vino, meritano favore nell'ottenere finanziamenti, sia per formare dei piani, sia per sostenere le attività agricole e attrezzarle ad adattarsi alla crisi climatica.

Proposta operativa

L'iter del DDL approvato dal Governo merita da un lato tutto il nostro favore, ma dall'altro la più vigile attenzione, affinché produca gli effetti desiderati. Tutti coloro che hanno a cuore la tutela del suolo rurale e vogliono arrestarne il consumo dovrebbero accordarsi per proporre un articolato alternativo o emendamenti comuni: vi è infatti il rischio che, di fronte a proposte discordanti, il testo sia ritirato, mancando così un'occasione, oppure sia approvato così com'è, vale a dire con una formulazione inefficace, in alcuni casi dannosa e complessivamente insoddisfacente.

I punti essenziali dell'accordo, dovrebbero essere:

1. la definizione di suolo e il suo statuto di risorsa strategica;
2. lo scopo della legge, che dovrebbe essere arrestare il consumo e non "razionarlo";
3. individuare negli strumenti urbanistici comunali lo strumento efficace per perseguire gli scopi;
4. ripristinare il vincolo di destinazione degli oneri d'urbanizzazione
5. sostituire con altre entrate (l'IMU, ad esempio) le risorse che vengono a mancare ai Comuni per effetto del punto precedente;
6. impegnare il Governo a presentare un disegno organico di riforma della finanza locale.

Articolato esemplificativo

DDL – Norme per arrestare il consumo di suolo rurale

Art. 1 - Scopo e definizioni

1. Questa legge tutela il suolo rurale come risorsa primaria, essenziale, finita, non sostituibile e non riproducibile.
2. Ai fini di questa legge, il suolo rurale è il suolo boscato, coltivato o suscettibile di coltivazione, ancorché abbandonato, comprese le acque interne.
3. Il suolo rurale è bene comune destinato a riprodurre le condizioni della sopravvivenza biologica umana e animale e a garantire la sicurezza e la sovranità alimentare, idrica ed energetica del Paese.
4. Il suolo rurale, come definito al comma 2, non è disponibile per usi diversi da quelli di cui al comma 3, ed è vietato:
 - ridurne l'estensione;
 - comprometterne la fertilità,
 - comprometterne l'equilibrio idrogeologico.

Art. 2 - Norme urbanistiche

1. Le aree esterne al perimetro dei centri abitati non sono edificabili, salvo quanto previsto dal comma 6

di questo articolo.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, i Comuni aggiornano il perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 41/quinquies della Legge 1150/1942. Il perimetro è approvato con la procedura prevista per le varianti agli strumenti urbanistici. Sono esentati i Comuni che abbiano aggiornato il perimetro nei due anni precedenti l'entrata in vigore di questa legge.

3. Dall'entrata in vigore di questa legge e fino all'approvazione del perimetro di cui al comma 1, è vietato apportare varianti agli strumenti urbanistici comunali. Possono essere approvate le varianti in itinere per le quali sia stato controdedotto alle osservazioni prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4. Il perimetro può comprendere tutte le aree edificate, le aree libere intercluse e le aree edificabili previste dagli strumenti urbanistici approvati entro il 31.12.2011 comprese in aree B urbanizzate o C con lottizzazione approvata e convenzionata prima dell'entrata in vigore di questa legge. Il perimetro può escludere aree libere già edificabili che gli strumenti urbanistici adottati o in formazione non confermano. Il perimetro può sempre essere ridotto. Queste disposizioni valgono anche per gli strumenti urbanistici che usino definizioni diverse da quelle del DM 1444/1968.

5. È vietato comprendere nel perimetro suolo rurale, ancorché abbandonato.

6. Dopo l'approvazione del perimetro dei centri abitati, al di fuori di esso gli strumenti urbanistici possono ammettere solo:

- parchi, giardini e orti periurbani;
- edifici ed attrezzature necessari all'agricoltura e alle attività forestali;
- infrastrutture e loro pertinenze;
- attrezzature ed edifici pubblici che per la loro intrinseca funzione non possono stare negli abitati.

7. Gli strumenti urbanistici soddisfano il fabbisogno abitativo, produttivo, infrastrutturale e di servizi con il restauro, il recupero, la riqualificazione dei tessuti urbani esistenti e delle aree libere, nel rispetto degli standard di cui al DM 1444/1968.

8. Gli strumenti urbanistici evitano l'edificazione sparsa e la saldatura degli abitati lungo gli assi viari interponendo spazi a verde pubblico attrezzato o aree agricole.

9. La costruzione abusiva fuori dei centri abitati, o che determina la saldatura di abitati prima separati non è mai sanabile, è demolita a spese del proprietario ed è colpita da sanzione amministrativa e penale doppia rispetto al più grave abuso sanzionato dalle norme vigenti.

Art. 3 - Edifici strumentali

1. Ai fini di questa legge s'intendono per edifici strumentali quelli adibiti a processi produttivi di qualsiasi tipo.

2. Gli edifici strumentali possono essere realizzati solo con titolo abilitativo all'attività edilizia soggetto a scadenza temporale. Il Sindaco dichiara scaduto il titolo quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3.

3. Gli edifici strumentali in cui la produzione è cessata da oltre cinque anni, da cui sono stati asportati i macchinari, in tutto o in parte, e in ogni caso che versano in condizioni d'abbandono sono equiparati a tutti gli effetti a quelli privi di titolo abilitativo, di cui all'art. 31 del DPR 06.06.2011, n. 380 e s.m.

4. Ai fini di cui al comma 3, al rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia, l'interessato presta fideiussione bancaria o assicurativa pari al costo di demolizione e di ripristino del sito stimato dall'UTC, aumentato del dieci per cento.

5. Gli edifici strumentali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 alla data d'entrata in vigore di questa legge sono equiparati a tutti gli effetti a quelli privi di titolo abilitativo, di cui all'art. 31 del DPR 06.06.2011, n. 380 e s.m.

6. Gli immobili acquisiti ai sensi di quest'articolo sono usati per realizzare opere d'urbanizzazione secondaria o abitazioni popolari e possono essere alienati solo per gli stessi scopi.

7. Con specifica variante gli strumenti urbanistici sono aggiornati per determinare le nuove funzioni ed inserirle armonicamente nel contesto urbano.

Art. 4 - Norme di finanza locale

.....

Art. 5 - Competenza delle Regioni e delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome possono precisare, con legge o con i propri piani territoriali e paesaggistici, criteri e modi per attuare quanto previsto da questa legge.
2. Le Regioni e le Province autonome vigilano sul rispetto delle prescrizioni del c. 3 dell'art. 2.

Il contributo delle Città del Vino

Un'efficace proposta di legge sulla valorizzazione dei terreni agricoli non può prescindere dal fatto che se il territorio rurale è parte fondamentale del **nostro capitale sociale (il bene comune) e della nostra qualità della vita**, deve allora essere messa in risalto la centralità (federalismo e funzioni) dei **Comuni che appunto governano il territorio**.

Dalla definizione e riconoscimento dei paesaggi del vino alla conservazione dei vigneti storici, patrimonio paesaggistico e di biodiversità, come vere e proprie opere d'arte; dall'integrazione tra le città e le loro campagne alla mappatura dei terreni vocati alla viticoltura da tutelare; dall'estensione dell'uso delle risorse pubbliche anche per il paesaggio al sostegno economico per i comuni "virtuosi" nel mantenerlo: ecco allora **alcune delle riflessioni che, secondo le Città del Vino, pubblico e privato devono condividere** per conservare i territori del vino, patrimonio comune, vetrina delle nostre produzioni di eccellenza e risorsa del turismo, dove aspetto estetico e logiche produttive devono necessariamente coesistere.

Il paesaggio vitivinicolo deve essere oggetto di una particolare attenzione, per valorizzarlo e conservarlo come un vero e proprio patrimonio culturale. Bisogna tradurre in pratica, con norme e regolamenti condivisi tra ente pubblico e impresa, l'assunto che il paesaggio ha un valore identitario, economico e turistico e che rappresenta il vero valore aggiunto delle nostre produzioni, componente essenziale della competitività dei nostri territori.

L'agricoltura, e la viticoltura in particolare, è anzitutto un'importante attività economica, che deve produrre reddito e profitto, e pertanto competere sui mercati; contemporaneamente è anche un potente generatore di paesaggio. Questi due aspetti devono convivere virtuosamente, sia perché non è accettabile un qualsiasi degrado dei paesaggi vitati, sia perché la bellezza del paesaggio è un fattore di competitività per la maggior parte dei nostri vini. Può essere l'occasione - anche - per accentuare l'aspetto "terroir" e attenuare l'aspetto "vitigno-ricetta". Ne deriva che agricoltura e paesaggio hanno un destino comune, non possono più agire separatamente e secondo logiche settoriali divergenti. Devono accettare che un'attività d'importanza decisiva - la viticoltura, appunto - ricade sotto entrambe le competenze, che pertanto devono essere esercitate in modo coordinato e coerente, usando anche i finanziamenti pubblici al servizio di uno sviluppo complessivo, quindi anche paesaggistico. La mano destra sappia quel che fa la sinistra, ed entrambe cooperino allo stesso successo. La PAC, condiziona il sostegno all'agricoltura (pagamento unico) al rispetto di "standard minimi" di sostenibilità ambientale. Le infrazioni sono sanzionate. Ma grazie alle misure agro ambientali (Asse 2 – Agroambiente nei PSR), chi agisce per l'ambiente (e il paesaggio) è premiato: i pagamenti agro ambientali sono concessi agli agricoltori che si impegnano a produrre beni pubblici

aggiuntivi, purché su tutta l'azienda siano già rispettati gli impegni di condizionalità.

Le imprese agricole, e in particolare le aziende vitivinicole, devono essere consapevoli del fatto che **il bel paesaggio è una opportunità**, e che le regole per tutelarlo e salvaguardarlo in modo attivo devono essere condivise. Per le aziende il paesaggio rappresenta il luogo di lavoro, oltre che il veicolo della nostra immagine nel mondo, ed è soprattutto in un momento difficile come questo che le stesse aziende possono dare un contributo importante a mantenerlo, in termini di risorse e di idee, purché le tali regole non calino dall'alto, non siano vissute dai cittadini e dalle imprese come una imposizione, bensì come un progetto da condividere perché capace di contenere i saperi espressi dalla comunità locale.

Né è possibile pensare di fare del paesaggio un elemento immutabile, una sorta di museo a cielo aperto, perché se i paesaggi di molte delle nostre aree vinicole (basta pensare al Chianti o alle Langhe, come esempi tra tutti) sono tra i più riconosciuti al mondo è proprio perché nel corso dei secoli l'uomo lo ha modellato. Si deve passare **da una conservazione passiva, fatta soprattutto di divieti, ad una attiva**, con un nuovo sistema di incentivi per gli agricoltori, una semplificazione degli oneri burocratici ed una migliore distribuzione delle risorse.

Accanto alla necessaria mappatura nazionale del suolo agrario, sarebbe per esempio, opportuno ipotizzare la realizzazione di **mappe regionali dei terreni adatti alla coltivazione dei diversi vitigni**, per conoscere il potenziale a lungo termine, evitare di comprometterlo con scelte incongrue (discariche, cave, infrastrutture, localizzazioni commerciali o industriali) ed avviare la riflessione su come adattare la coltivazione della vite alla crisi climatica, che avrà effetti rilevanti anche sul paesaggio: si pensi anche solo all'opportunità di impiantare più in alto i nuovi vigneti e – soprattutto - alla necessità di assicurare loro un regime idrico costante. Riconoscere esplicitamente i paesaggi della viticoltura nella loro specificità e nella loro integrità è necessario anche per evitare di introdurre norme diverse in comprensori vitivinicoli omogenei, alterando le condizioni di competitività locale. Occorre tutelare i vigneti storici, quali patrimonio paesaggistico e di biodiversità, incentivando la conoscenza e la ricerca multidisciplinare (vedi, ad esempio, l'archeologia della vite e del vino). Quando si parla di tutela non bisogna mai dimenticare che **la campagna e l'agricoltura sono un qualcosa di vivo, e come tutto ciò che è vivo per restare tale ha bisogno di cambiamento e di movimento**, per adattarsi all'evolversi dei mercati, ai progressi delle conoscenze scientifiche, alle dinamiche aziendali. I criteri di conservazione messi a punto per i monumenti e per le opere d'arte non possono essere trasferiti tali e quali nei paesaggi agrari. Del resto, ciò che oggi ammiriamo fu a sua volta il risultato di trasformazioni. La sfida è dunque governare saggiamente i cambiamenti necessari, affinché la qualità del territorio non decada, anzi migliori. Superare - per quanto possibile a livello regionale - il vincolo in favore del progetto di paesaggio. E in ogni caso "rivestire" il vincolo di contenuti consapevoli della necessità di evoluzione dei paesaggi agrari.

A questo proposito è giusto ricordare il nostro contributo al cambio di mentalità auspicato da Petrini per ridare centralità al valore di un'Agricoltura con la A maiuscola che oggi ha bisogno di ri-trovare orgoglio e stimolo: la metodologia del **Piano Regolatore delle Città del Vino**, uno sforzo culturale vero, multidisciplinare, teso a dare un metodo di valutazione degli interventi di gestione del territorio in un momento di grandi cambiamenti, naturali e produttivi. Uno strumento attento allo sviluppo sostenibile del territorio e nel quale assume rilievo la pianificazione delle zone di pregio vitivinicolo per richiamare l'attenzione degli Amministratori di Comuni ed Enti territoriali sulla **tutela delle aree di pregio per la produzione vitivinicola**, sotto il profilo idrogeologico, ambientale, paesaggistico, produttivo ed economico, nonché sul **recupero, riuso e valorizzazione** del complesso delle strutture edilizie connesse alla produzione, commercializzazione e diffusione della cultura in ambito enologico e vitivinicolo.

Il PRCV basa la sua filosofia generale sul rifiuto di subordinare la campagna alle esigenze urbane; sull'attenta ricognizione delle potenzialità produttive e dei fattori di vulnerabilità dei suoli agrari; sull'identificazione dei valori paesaggistici; sulla precoce condivisione delle informazioni territoriali come base per coinvolgere le imprese nel delineare il progetto di sviluppo condiviso e sostenibile e nel redigere le regole che ne guidino la realizzazione.

Il PRCV prevede anche di mettere a disposizione delle amministrazioni locali un **"prontuario" di buone pratiche**, cosa è utile fare e cosa è opportuno non fare, come, ad esempio, comporre il conflitto maturato in questi anni tra uso energetico e uso agricolo del suolo agrario (es. l'installazione di impianti fotovoltaici);

Un cenno a parte merita, infine, la questione del **disegno di legge sulle semplificazioni** appena approvato dal Consiglio dei ministri, che modifica la normativa sui permessi di costruire nelle zone con vincolo paesaggistico. La premessa da cui sembra partire la normativa proposta, che tanta polemica ha giustamente sollevato, sembra essere quella secondo cui la tutela del paesaggio è un inutile freno all'edilizia, considerata contro ogni evidenza come il principale motore dell'economia del Paese. E, in contrasto con la **Costituzione** - per la quale invece è espressione dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art.2), indirizzata al «pieno sviluppo della personalità umana» (art.3), collegata alla libertà di pensiero e di parola (art.21), alla libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento (art.33), al diritto allo studio (art.34), alla tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art.32) - riprende i tre strumenti negli ultimi anni escogitati per **vanificare la tutela del paesaggio**: la devoluzione di fatto ai Comuni delle procedure autorizzative, la diluizione dei pareri tecnici dei Soprintendenti in "conferenze dei servizi" dominate dalle istanze della politica localistica, e infine varie forme di silenzio-assenso.

Il **silenzio non è mai una risposta**, né per approvare, né per negare una autorizzazione, tanto più se si tratta di autorizzazioni per nuove opere o edificazioni. La pubblica amministrazione, ad ogni livello, ha il dovere e la responsabilità di rispondere positivamente o negativamente o di chiedere ulteriori approfondimenti; certo è che il silenzio-assenso deve essere considerato uno strumento per snellire la burocrazia quando questa diventa un ostacolo oggettivo ad una risposta tanto attesa dal cittadino. Il problema non sta tanto nella norma in sé, ma nella capacità che ha lo Stato e la pubblica amministrazione di **essere in grado di rispondere in tempi certi, con competenza, saggezza e lungimiranza**, nei modi previsti dalla legge (Legge 140/91 sulla trasparenza delle procedure amministrativa) che già esiste e alla quale sarebbe opportuno fare riferimento.

In conclusione, a partire da tutte queste considerazioni, sono **quattro, in particolare, le linee progettuali proposte dall'Associazione Nazionale delle Città del Vino**:

- 1) definire e riconoscere i paesaggi del vino, coinvolgendo i produttori nello scrivere "buone pratiche" agronomiche e paesaggistiche, coniugando efficienza economica e validità estetica, tutelando i vigneti storici da considerare come vere e proprie opere d'arte e mettendo in evidenza l'integrazione tra le città e le loro campagne;
- 2) mappare i terreni vocati all'agricoltura per conoscerne il potenziale a lungo termine, evitare di comprometterlo con scelte incongrue e avviare la riflessione su come adattare la viticoltura toscana al cambiamento climatico;
- 3) incentivare la convivenza virtuosa fra la doppia funzione dell'agricoltura, e della viticoltura in particolare, come attività produttiva, ma anche come "generatore" di paesaggio;
- 4) sostenere, anche economicamente, la pianificazione comunale affinché renda concreto l'equilibrio tra vitalità agronomica e qualità paesaggistica.

L'intervento del Presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino a Urban Promo 2012

L'Italia è il più straordinario paese viticolo del mondo. Le Città italiane del vino, a differenza di quelle sudafricane, australiane, californiane e cilene, rappresentano il cuore del sistema urbano collinare appenninico e alpino di origine medievale che coincide con gran parte del patrimonio artistico culturale e paesaggistico.

L'Associazione Città del Vino, nata nel 1987, conta circa 600 Comuni soci. L'idea fu di organizzare un movimento per sostenere le imprese nella promozione del vino, il territorio e le aree rurali. Un'idea che, oggi, trova riscontro nel turismo enogastronomico, nella nascita di oltre 140 Strade del Vino, nei successi del vino italiano sui mercati internazionali e nell'interesse dei consumatori verso il vino, inteso come parte fondamentale della dieta Mediterranea. I soci, sono paesi e città che, spesso, assegnano il nome al vino del territorio, legato alla storia, alla tradizione e alla cultura.

L'Associazione è impegnata a lavorare a favore della valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, storiche e turistiche, affiancando le amministrazioni nella promozione dello sviluppo dal basso e nel sostegno a pianificazioni nel segno della sostenibilità.

L'Associazione Città del Vino, è anche impegnata a dare risposte alle esigenze degli Italiani, che richiedono leggi e regole urbanistiche adeguate a preservare e garantire, alle nuove generazioni, le peculiarità del paesaggio.

È anche impegnata a sostegno delle numerose esigenze e richieste del vitale comparto vitivinicolo italiano, oggi, stretto tra competitività, rinnovamento, riqualificazione e contrasto al consumo del suolo.

Siamo consapevoli che la questione del consumo del suolo, riguarda l'urbanizzazione delle città, la modificazione degli ecosistemi naturali e il sistema delle attività produttive. Siamo consapevoli del lavoro svolto in molte Regioni, Province e Città per misurare, con regole scientifiche, il consumo del suolo nei processi di antropizzazione.

Abbiamo acquisito la consapevolezza della necessità di affiancare alla pianificazione territoriale la valutazione delle pressioni cui è sottoposta la risorsa suolo. Abbiamo l'obiettivo di mettere in atto politiche per raggiungere lo sviluppo sostenibile, compatibile con l'ambiente e il contenimento degli impatti negativi delle urbanizzazioni incontrollate.

Dobbiamo sottolineare gli esiti positivi raggiunti nel campo della sostenibilità e del contrasto al consumo del suolo, da parte di molte Associazioni come Legambiente, da parte di molte Università come il Politecnico di Milano, oltre a quelli che può esibire con orgoglio la nostra Associazione delle Città del vino.

Legambiente e il Politecnico di Milano nel 2007 hanno provato a elaborare e predisporre proposte di legge per limitare il consumo di suolo e riqualificare i terreni non edificati.

Anche il sapiente e avanzato contributo che l'Associazione Nazionale Città del Vino ha dato in quest'anni alla pianificazione va nella direzione di una riqualificazione dei suoli rurali. E' dai convegni del 1996, di Cormons e di Diano d'Alba, che trova rappresentazione la riflessione dell'Associazione delle Città del Vino sui rapporti tra pianificazione, territorio e vino.

È in quegli anni che matura l'importanza del Piano Regolatore delle Città del Vino, strumento di pianificazione specifico e adeguato a declinare i rapporti tra viticoltura, territorio e sviluppo compatibile. Si avvertiva, in altre parole, la necessità di riconoscere, un po' malinconicamente, che la pianificazione tradizionale era assai poco attenta alle specificità dei territori agricoli e che gli strumenti di cui disponeva, nati per regolare essenzialmente l'edificazione, erano inadeguati ad affrontare i temi del territorio aperto, lasciato per lo più alla disciplina dei vincoli.

Un forte impulso al riconoscimento delle specificità dei territori agricoli si è avuto nel 2006 in occasione del

Forum BITEG di Riva del Garda. In quella sede, amministratori, urbanisti e architetti hanno affrontato il tema dello sviluppo rispettoso delle peculiarità del territorio e delle esigenze economiche e sociali di chi vive. Grazie al contributo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, una nuova cultura si è fatta strada. Maturava, finalmente, l'approccio ecologico della pianificazione.

Il territorio non più visto come supporto indifferenziato destinato ad accogliere le necessità urbane ma, sistema di risorse e di valori essenziali per conservare e riprodurre la vita. Il pensiero dell'INU e che, all'attualità, ritroviamo in molte leggi regionali, è che la pianificazione deve conformare i caratteri strutturali del territorio e i valori non negoziabili; e, più in generale, operare scelte di lungo periodo funzionali allo sviluppo sostenibile.

In questo scenario, pieno di opportunità offerte dalle leggi regionali, assume impulso e attualità l'esperienza del Piano regolatore delle Città del Vino. Essa può espandersi molto, arricchendosi di peculiarità locali di vasto interesse, grazie all'intreccio tra i caratteri dei nuovi sistemi di pianificazione e le specificità delle zone di pregio vitivinicolo. Sta aprendosi, quindi, un interessante spazio culturale per lo scambio d'esperienze di pianificazione strutturale e strategica, aventi come profilo unificante quello della tutela e valorizzazione delle zone di pregio vitivinicolo.

Oggi esistono, in molte regioni, norme urbanistiche favorevoli a che i valori del territorio siano studiati fin dall'inizio del processo di piano. È proprio quanto proponeva, fin dall'inizio, la nostra Associazione Nazionale delle Città del Vino.

L'originalità di questo nuovo indirizzo sta nella necessità di rendere esplicito e verificabile il legame e la connessione tra l'analisi delle risorse naturali e le scelte di pianificazione. In questa visione della pianificazione multisetoriale, va affermato che l'agricoltura assume anche la funzione di produzione di beni pubblici, contribuendo alla sostenibilità dello sviluppo del territorio, oltre che alla produzione di qualità com'è nel comparto vitivinicolo.

È indispensabile, tuttavia, che i viticoltori siano coinvolti fin dall'inizio nel processo di pianificazione, affinché le regole urbanistiche, quelle della sostenibilità e quelle per il contrasto al consumo di suolo, siano affidate all'accettazione e alla condivisione.

L'Associazione Città del Vino attraverso l'elaborazione e pubblicazione dei suoi Quaderni ha già messo a punto regole per l'uso sostenibile del territorio agrario. Si tratta di regole semplici per difendere l'investimento e il territorio, assicurando al vigneto una lunga vita produttiva in condizioni ottimali.

E' ormai profondamente radicata nella prassi vitivinicola la nozione di disciplinare di produzione. Si tratta, allora, di arricchire il "disciplinare dei viticoltori" con altre norme e regole per garantire buoni risultati colturali ed enologici, evitare danni all'ambiente che ricadrebbero sulla collettività e ammodernare il comparto nel rispetto del principio del consumo consapevole del suolo.

Confermiamo così, in questa sede, il ruolo di equilibrio delle aree rurali nel rapporto fra comunità insediata e ambiente. Sono le aree rurali a permettere la fotosintesi clorofilliana, tuttora l'unico modo di assorbire carbonio e produrre ossigeno e biomassa su larga scala.

È evidente che sono le grandi concentrazioni urbane a dover fare di più e ridurre la propria impronta ecologica, poiché responsabili della maggior quota d'inquinamento e di emissioni. Anche le aree rurali, tuttavia, possono svolgere un grande ruolo di aiuto attraverso l'attuazione dei criteri e materiali della bioedilizia che ben si adattano, nello stesso tempo, a rafforzare l'offerta turistica sostenibile. Accanto all'agricoltura convivono attività artigiane o industriali, che assicurano occupazione e reddito che non vanno trascurati, e che sono complementari al mondo rurale aperto e al turismo.

Si pongono, allora, alla nostra attenzione due temi essenziali nel delicato equilibrio tra industria e agricoltura, e tra città e spazio rurale, tema da non considerare in visione duale, com'è stato in passato, ma in termini unitari come sistema di uomini, risorse e valori fondamentali per conservare e riprodurre la vita. Ebbene, rispetto a questi due temi in agenda, abbiamo il compito e la responsabilità di continuare a lavorare e approfondire le questioni per concorrere all'approvazione di norme legislative condivise.

L'Associazione delle Città del Vino è partecipe di questo approfondimento nella convinzione che la questione del consumo di suolo non può essere contenuta e limitata alla sfera dello spazio rurale aperto. Abbiamo già la consapevolezza che il tema del consumo di suolo deve essere analizzato e approfondito come questione di area vasta interessante l'intero territorio. In questo grande ambito coesiste sia il sistema delle città - con i suoi conflitti, diseguaglianze crescenti e nuove complessità come l'anomia, la segregazione non associata all'antico dualismo città-campagna - e sia il sistema dello spazio rurale.

Questa visione di ambito pone la necessità reale di realizzare, sotto il profilo istituzionale, tangibili azioni di sostegno e collaborazione, alle attività di pianificazione dei Comuni e delle Città per la definizione dello Statuto dei Luoghi e del Limite delle Città, fondamenti e fulcri di questa nuova rappresentazione e della stessa impostazione urbanistica di Pier Luigi Cervellati, architetto italiano di stima e considerazione internazionale.

Questi fondamenti sono essenziali per le politiche di contrasto al consumo di suolo, allo sviluppo urbano senza fine e di contrasto alla moltiplicazione di fenomeni urbani, non certo italiani, come la città diffusa.

Lo Statuto dei Luoghi definisce le caratteristiche peculiari dei singoli contesti del territorio e disciplina i principi per regolare il rapporto tra i diversi attori della città e il territorio. E', in effetti, la precisazione dei diritti e doveri per gli attori del territorio con riferimento all'uso e alla trasformazione fisica.

L'avvio del terzo millennio, scrive nel 2000 l'architetto Pier Luigi Cervellati, si annuncia con il rifiuto di molte regole e comportamenti celebrati dalla razionalità di pianificazione della società industriale. Non si tratta più di riprogettare la città, quanto di curarla imparando l'arte tutta artigianale, del restauro e della manutenzione urbana e del paesaggio. In questo quadro, va diffusa l'esperienza legislativa di eccellenza di alcune Regioni, come la Toscana che sin dal 2005 ha emanato norme per limitare i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dei sistemi di città.

Le definizioni di soglie di sostenibilità per le previsioni d'insediamenti residenziali, produttivi e infrastrutturali devono andare di pari passo con la tutela del sistema rurale dello spazio aperto. In questa rappresentazione dobbiamo essere partecipi del principio che il territorio agricolo non è quello definito nei piani urbanistici e cui lo strumento attribuisce destinazione agricola.

Questa è la grande novità culturale. Quella delle zone agricole è una vecchia questione.

La comunità politica e scientifica internazionale e le organizzazioni di categoria e le associazioni ambientali, hanno concorso positivamente, tutte, a ridefinire in senso ampio e moderno il concetto di suolo rurale.

Nel senso che il territorio agricolo è compreso nel sistema dello spazio rurale aperto e che a sua volta comprende tutto ciò definito, disegnato, riconosciuto, identificato e cartografato nello Statuto dei Luoghi.

In questo Statuto dei Luoghi, la parte coltivata è un elemento importante e rilevante dello spazio rurale aperto ma non costituisce il sistema che, per la verità, è conformato e configurato dal sistema dei boschi, dall'orditura storica, dai siti comunitari, dal sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua con le rispettive aree ecologiche di pertinenza e di protezione e anche dai suoli coltivati o suscettibili di coltivazione.

E', questa, un'impostazione di grande importanza e rilievo, dal punto di vista della sensibilità culturale e della necessità di attribuire valore al sistema dello spazio rurale aperto, come elemento concorrente alla produzione di beni comuni e/o pubblici.

In effetti, la parte coltivata o il comparto vitivinicolo, assume rilievo modesto senza il valore identitario delle connessioni lineari, dei corridoi ecologici, delle aree naturali e degli altri elementi che concorrono alla formazione del sistema dello spazio rurale aperto.

E' in questo senso, quindi, che anche per le aree coltivate vanno messe in campo misure della tutela e della valorizzazione. Siamo, cioè, finalmente alla presenza di un sistema di aree a differente sensibilità, criticità e vulnerabilità cui va riconosciuto il principio di bene comune non negoziabile e conseguentemente il principio della tutela.

Non possiamo non essere d'accordo su questo aspetto. Non possiamo non trovare un modo per costruire un emendamento al DDL sul contenimento del consumo del suolo che vada nella direzione del riconoscimento

dei valori che esprime il sistema dello spazio rurale.

Dobbiamo abbandonare la vecchia definizione di zona agricola, che deriva dall'applicazione del DM 1444 del 1968, e sostituirla con quella che si riferisce allo spazio rurale, derivante dalla struttura del territorio e dallo Statuto dei Luoghi.

Va da sé che il cambio di definizione rappresenta, di per sé, è già una forte innovazione. Gli elementi dello spazio rurale, quindi, non solo possono essere tangenti al Limite della Città, ma anche incuneanti nella Città come connessioni lineari che rappresentano la qualità del territorio.

Il Limite della Città, quindi, non può essere un limite che separa, che divide nettamente, o meglio ancora che scompone e disunisce il territorio. Il Limite della Città, pur costituendo barriera fra i due sottosistemi, quello antropico e quello dello spazio rurale, non disgiunge o allontana, non strappa il territorio e, soprattutto, non propone, com'è stato nel passato, la netta distinzione dualistica, sinonimo di segregazione. Il perimetro del Limite della Città può partire e prendere il via dalle definizioni della legge 1150 del 1942.

Non di meno, va innovato secondo questa nuova visione che tende ad avvicinare, accostare le parti, accumulando le sorti e i processi sul territorio.

Il Limite, non può non tenere conto che, in molte Città, gli elementi naturali penetrano, di fatto, nella città, in virtù della pluralità di condizioni orografiche che non possono essere rinnegate o sconfessate dalla rappresentazione del perimetro, anzi, devono essere confermate, riaffermate e riconosciute.

Un esempio per tutti, le Città attraversate dai fiumi. In queste Città, com'è Benevento, in molti tratti urbani, i corridoi ecologici, le aree a sensibilità ambientale o vulnerabili, danno forma alla Città stessa, specificandone la peculiarità rispetto alla varietà delle forme urbane in campo.

In questa visione, il Limite della Città, il disegno del perimetro, pur necessario per attestare e rappresentare il contenimento, o addirittura l'arresto del consumo del suolo rurale, non può non tener conto di questa varietà di forme, e non può non tener conto della necessità di abbracciarne il valore d'unità delle relazioni in campo.

Abbiamo, in altre parole, la necessità di affermare che l'in edificabilità, associata al contenimento e/o all'arresto del consumo di suolo rurale, è un tema che appartiene e riguarda sia la Città e sia il Sistema dello spazio rurale aperto. Nel Limite della Città sono inclusi, quindi, anche alcuni elementi della naturalità effettivi, connaturati allo spazio aperto per la continuità lineare. Conseguentemente, questi elementi della naturalità sono sottoposti a regime di in edificabilità nel rispetto del principio non solo dell'arresto del consumo del suolo ma anche della dotazione per gli abitanti della Città stessa di vaste quantità di aree naturali o seminaturali.

Per la primaria funzione che tali aree assolvono, sono obbligate, anche attraverso le regole della pianificazione, a rimanere nello stato fisico in cui si trovano. La condivisione di questa visione, pone in evidenza il bisogno, l'esigenza e l'opportunità, d'immaginare il perimetro del Limite della Città, come superamento positivo del dettato classico della legge 1150 del 1942 in modo da valicarne e oltrepassarne i limiti naturali del fine e dell'intenzione della definizione stessa.

Il tema dell'inedificabilità, per le parti dentro e fuori il Limite, assume un significato non solo di arresto del consumo del suolo, cosa diversa dalla limitazione o contenimento com'è il dettato del DDL, ma anche strategico, senza misure di transizione. Espresso, così, il perimetro merita di essere incluso nel DDL come emendamento. Le modifiche elaborate al DDL, dall'Associazione Città del Vino, recepiscono il dibattito in atto nell'ambito della stessa associazione ma anche in seno alle Regioni, all'ANCI e UPI e vanno nella direzione di questo cambiamento atteso dagli Italiani.

Anche gli operatori del settore possono giovare di questo salto di qualità normativo rispetto al tema. Essi, possono avvantaggiarsi concretamente rispetto alla possibilità che l'arresto del consumo di suolo rurale rappresenta nel tempo una reale e concreta opzione di sviluppo dal basso, permettendo anche alle nuove generazioni di fruire del capitale naturale e coniugare produzione di qualità e turismo compatibile con

l'ambiente.

Si tratta, allora, di continuare a lavorare per convincere e far sintesi, per non disperdere, dissolvere e allontanare l'occasione che è offerta dal DDL del cambiamento di prospettiva e di visione.

Rispetto a questa offerta di cambiamento di visione, possiamo utilizzare ancor di più, se vogliamo, l'occasione dello strumento dell'emendamento al DDL.

Possiamo, cioè, costruire una riforma del suolo rurale di tipo strutturale e non in contrapposizione al mondo urbano. Una riforma, cioè, che contenga, com'è giusto che sia, elementi di flessibilità consapevoli allineabili alla società che cambia, alla dinamica delle città e delle metropoli.

In conclusione, mi corre l'obbligo, problematicamente, porre l'accento sul tema della non modificabilità del perimetro fin qui trattato e contenuto negli emendamenti dell'Associazione Città del vino. Non è chi non veda la positività della non modificabilità del perimetro trattato. La non modificabilità assoluta e permanente, tuttavia, appartiene a una regola forte.

Le regole forti, nel governo del territorio, corrispondono a visioni della sostenibilità forte, secondo la suddivisione che nel 1991 ne fece l'economista americano Herman Daly, padre dello sviluppo sostenibile.

La sostenibilità forte, nondimeno, è un'opzione strategica del lungo periodo, perché unica in grado di assicurare alle attività umane ed economiche di poter continuare ad esistere.

Sarà quindi necessario, spiega Herman Daly, che ogni Paese agisca in modo da implementare politiche di sostenibilità debole nel breve termine e di sostenibilità forte nel lungo termine.

In questo quadro, non va escluso a priori, la possibilità di dosare, analizzare e valutare, con sapienza e prudenza, l'introduzione nella riforma strutturale dello spazio rurale, di misure compensative attingendo dagli approfondimenti di questi anni di Legambiente e del Politecnico di Milano, ovvero, modelli di indicatori di alcune Regioni virtuose.

Non si può sottovalutare e trascurare, infine, che le misure compensative se regolate, hanno la finalità di migliorare e non peggiorare. Esse, in genere, sono indirizzate a comparare e bilanciare gli interessi degli attori in campo e degli operatori agricoli, e tra questi quelli del settore vitivinicolo.

In questo quadro, va affermato il ruolo importante del Governo Nazionale nel sostenere la promozione di politiche più virtuose rispetto al governo del territorio. Pertanto, la volontà del Governo di varare il DDL va salutata, guardata e considerata con positività per la necessità mostrata di ammodernare norme antiche e obsolete.

Il sostegno del Governo nazionale richiede, tuttavia, come ho già ampiamente sottolineato, il riconoscimento dell'innovazione legislativa prodotta in questi anni dalle Regioni nelle politiche di contrasto al consumo di suolo. Anche gli emendamenti dell'Associazione delle Città del Vino, che ho avuto modo di illustrare con sentimento aperto e positivo, perché consapevole della complessità e cosciente dell'urgenza di abbracciare in un unico pensiero agricoltura e urbanistica, non possono non tener conto delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni.

Per non disperdere o dissolvere il lavoro prodotto dalle Regioni virtuose, si avverte il bisogno e l'esigenza di praticare e coltivare il rapporto ineludibile, ma anche logico e naturale, tra attività di monitoraggio e attività di pianificazione regionale.

L'attività di monitoraggio ci permette di misurare con precisione le quantità dei suoli consumati nelle diverse Regioni. L'attività di pianificazione, invece, ci dà la possibilità di tenere conto dei passi avanti percorsi nelle regioni attraverso i piani territoriali regionali e provinciali e il riconoscimento che in questi piani è effettuato della parte strutturale del territorio.

Non possiamo non sottolineare, in questa sede, l'esperienza innovativa dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza nel calcolare l'indice del consumo del suolo nella pianificazione urbanistica comunale piacentina. È un'esperienza che sin dal 2003 è pervenuta, anche utilizzando gli indicatori prodotti dalla Valutazione Strategica del piano Territoriale della Provincia di Milano, a esiti riconoscibili e riconosciuti nell'attività di monitoraggio.

Ebbene, se agganciamo questa attività scientifica di monitoraggio, all'obbligatorietà della definizione dello Statuto dei luoghi, al principio che il bilancio ecologico non va peggiorato e che le compensazioni ecologiche preventive possono aiutare e non aggravare, possiamo pervenire a misure moderne e flessibili nel contrasto al consumo di suolo. Possiamo, inoltre, pervenire per ogni Comune, Provincia e Regione alla definizione di soglie di sostenibilità. In queste soglie di sostenibilità, il Limite della Città, è definito partendo non dall'esclusivo bisogno della Città, ma dagli elementi che concorrono alla definizione del sistema di spazio rurale aperto o parte strutturale del territorio.

Questa è una modernità da non semplificare o sottovalutare. Questa modernità rende esplicito il rapporto di reciprocità e complementarità connaturato al territorio tra sistema dello spazio aperto e sistema insediativo. La Superficie Urbanizzata, quindi, che fa parte del sistema insediativo, può essere considerata, secondo le giustificazioni che abbiamo dato, punto di partenza della ricognizione per l'azione di contrasto al consumo del suolo e, nel contempo, superamento delle antiche definizioni.

La Superficie Urbanizzata è materia del Piano Strutturale, ovvero, della Parte Strutturale del Piano, in funzioni delle specifiche legislazioni regionali. In verità, l'ispirazione dell'Associazione delle Città del Vino nella costruzione degli emendamenti al DDL, è questo obiettivo che voleva raggiungere. Quello, di definire un perimetro e/o un limite. Ebbene, la flessibilità ci può permettere di assegnare a questi perimetri la possibilità d'incrementi in funzione dell'attività di monitoraggio realizzata.

L'Associazione Città del Vino, auspica che questa sia l'ispirazione del DDL.

Ciò, nel rispetto dei ruoli istituzionali in campo tra Stato e Regioni e delle competenze specifiche nell'attività legiferante e della necessità, comunque ineludibile, di assegnare allo Stato il potere sostitutivo in caso d'inadempienze delle azioni assegnate dal DDL alle Regioni.

Auspica, di raggiungere ispirazioni condivise nella costruzione degli emendamenti, evitando proposte contraddittorie e inconciliabili che raggiungerebbero il solo risultato di vanificare lo sforzo positivo del Governo Nazionale cui vuole tendere.